ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

La VAS: quadro normativo regionale

A cura della
Direzione Legislazione Mercato Privato

Ultimo aggiornamento 21/3/2016

Riferimenti normativi comunitari

Direttiva 2001/42/Ce

Riferimenti normativi nazionali

Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) così come modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128

Premessa

La Valutazione Ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

CHE COS'È

La funzione della valutazione ambientale strategica (VAS) è, dunque, quella di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi allo scopo di evitare i potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente prima della loro definitiva elaborazione. La VAS agisce quindi nella fase " a monte" consentendo, se necessario, di ricorrere a misure di mitigazione che saranno definite attraverso consultazioni con le altre autorità competenti nonché con le parti interessate.

La valutazione strategica opera a livello di confronto sulle grandi opzioni strategiche lasciando alla successiva valutazione di progetto la definizione di soluzioni ottimizzate sotto il profilo dell'impatto territoriale ed ambientale (es.: "dove" e "come" realizzare il progetto).

COME FUNZIONA

La Valutazione Ambientale è effettuata durante la fase di predisposizione del piano o programma (p/p) sin dall'inizio e ne deve influenzare in maniera sostanziale i contenuti ottenendo che nel p/p siano integrate le considerazioni ambientali ossia che siano adottati anche obiettivi di sostenibilità ambientale, siano identificati, descritti e valutati gli impatti significativi che le azioni previste nel p/p potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, siano considerate le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del p/p stesso.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La VAS è **obbligatoria** per piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'*aria*, per i settori *agricolo*, *forestale*, della *pesca*, *energetico*, *industriale*, dei *trasporti*, della *gestione dei rifiuti* e delle *acque*, delle *telecomunicazioni*, *turistico*, della *pianificazione territoriale* o della *destinazione dei suoli* e che al contempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA o a Verifica di assoggettabiltà a VIA.

Sono sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357 (in questo caso, la valutazione d'incidenza è compresa nella procedura di VAS) in considerazione dei possibili impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS – SIC).

Per tutti i piani e i programmi ricompresi nelle categorie di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le loro modifiche minori la valutazione ambientale è obbligatoria solo se l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente a seguito di apposita verifica preventiva di assoggettabilità che dovrà tenere conto, del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

La VAS costituisce *parte integrante* del procedimento di approvazione dei piani e programmi a cui si applica. Una volta conclusa la fase di VAS l'autorità competente, sulla base dell'istruttoria svolta e delle consultazioni emette infatti un parere motivato e obbligatario, con eventuali osservazioni e condizioni. L'autorità procedente (ossia quella preposta all'adozione e approvazione del piano o programma) deve provvedere alle opportune revisioni del piano o programma sulla scorta di quanto indicato nel parere motivato. Le norme riconoscono così il carattere cogente del parere VAS rispetto al piano o al programma, nel procedimento istruttorio nel quale si integra condizionandone i risultati.

Piani e programmi sono tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione/programmazione, nonché le eventuali loro modifiche, previsti da norme legislative o regolamentari o amministrative e la cui adozione compete ad autorità statali, regionali o locali.

La VAS	La VIA
si inserisce nel processo decisionale in una fase in cui ancora è possibile modificare su ampia scala la direzione dell'azione amministrativa in conformità ai criteri di sostenibilità ambientale	un progetto viene eseguito in un periodo di tempo breve e la valutazione degli impatti meno complessa
agisce nella fase "a monte" consentendo, se necessario, di ricorrere a misure di mitigazione che saranno definite attraverso consultazioni con le altre autorità competenti nonché con le parti interessate.	propone l'analisi di impatti fisici ben localizzati

SANZIONI

I provvedimenti amministrativi di approvazione dei piani e programmi per i quali è prescritta la VAS sono ***annullabili*** *per violazione di legge* qualora tale procedura non sia stata svolta contestualmente al procedimento di adozione e approvazione degli stessi.

Nelle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. non si individuano strumenti di tutela o meccanismi sanzionatori al di fuori degli oneri di pubblicità dei risultati del monitoraggio. La tutela nei confronti dell'autorità procedente che ha approvato un piano o programma in violazione delle prescrizioni VAS è affidata interamente agli interessati.

LE COMPETENZE DELLE REGIONI

La disciplina della VAS contenuta nel Codice Ambiente consiste di principi fondamentali entro i quali deve muoversi il legislatore regionale sia per individuare piani e programmi diversi rispetto a quelli genericamente indicati dal Codice da sottoporre a VAS sia per scandire le procedure applicative della VAS sullo sfondo però della disciplina generale del procedimento amministrativo contenuta nella Legge 241/90 nonché nelle diposizioni del Codice.

In base, infatti, all'articolo 7 del Codice Ambiente le **Regioni con proprie leggi e regolamenti**:

- disciplinano le proprie competenze e quelle degli enti locali;
- Individuano l'autorità competente sulle procedure di VIA e VAS nonché le regole procedurali per il rilascio del parere motivato di VAS e dei provvedimenti di VIA;
- Individuano i criteri per la partecipazione al procedimento dei soggetti competenti in materia ambientale e delle Regioni e Province autonome confinanti
- definiscono, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale, ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS e VIA.

Al fine di poter svolgere un'analisi critica e di raffronto delle leggi regionali sulla VAS, alcune delle quali peraltro ancora in evoluzione, il primo passo per l'elaborazione del presente documento è stato partire dalla selezione di alcune norme ritenute più significative per comprendere come a livello regionale si svolga la procedura di VAS, se sono presenti elementi di semplificazione o all'opposto di appesantimento burocratico o temporale.

Nella rassegna normativa che segue sono stati presi in esame gli aspetti ritenuti più rilevanti per l'applicazione della VAS ai fini di un confronto trasversale tra le Regioni

- individuazione dell'autorità competente;
- delimitazione dell'ambito di applicazione della VAS per specifiche tipologie di piani e programmi;
- semplificazione temporale e procedurale e coordinamento tra VAS, VIA e VI.

Per ogni Regione e per la Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano viene elencata la normativa principale di riferimento (leggi, delibere, decreti, circolari, ecc.) per l'applicazione della VAS.

LE COMPETENZE DELLE REGIONI

La situazione normativa attuale può essere così brevemente sintetizzata:

- solo le Regioni: Liguria, Puglia, Umbria, Toscana e Valle d'Aosta hanno una legge regionale dedicata alla disciplina della VAS in attuazione del del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) e della Direttiva 2001/42/CE;
- la regione Emilia Romagna è stata quella che ha in parte anticipato la direttiva europea con la legge regionale n. 20/2000 ("Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio") introducendo la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VAL.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato.
- in Campania, le norme di dettaglio sono contenute in un regolamento e in alcune delibere di Giunta nonché, da ultimo, nel regolamento di attuazione della legge regionale sul governo del territorio.
- In Piemonte, dove è assente una legge organica di riferimento, sono state tuttavia inserite, nell'ambito della legge sul governo del territorio, una serie di norme di coordinamento della VAS con le procedure di pianificazione che dovrebbero assicurare l'unitarietà e semplicità dell'iter complessivo;
- Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Veneto sono intervenute con distinti provvedimenti (riferimenti normativi specifici nell'ambito della propria legge sul governo del territorio, delibere, regolamenti, linee guida) per definire alcuni aspetti della procedura di VAS specie per quel che concerne la suddivisione delle competenze e i piani e programmi esclusi dalla procedura di VAS.
- in Abruzzo, indicazioni e disposizioni sulla VAS sono contenute in delibere di Giunta, circolari e linee guida specifiche che costituiscono il riferimento per il corretto espletamento del procedimento e la redazione dei rapporti ambientali.
- in Basilicata manca qualsiasi tipo di disciplina anche di natura regolamentare o attuativa per cui si applica interamente il Codice dell'Ambiente;

Sommario

Riferimenti normativi comunitari....1
Riferimenti normativi nazionali....1
Premessa....1
Abruzzo....6
Basilicata....8
Calabria....9
Campania....14
Emilia Romagna....18
Friuli Venezia Giulia....21
Lazio....24
Liguria....28
Lombardia....32
Marche....35
Molise....39
Piemonte....41
Puglia....46
Sardegna....50
Sicilia....52
Toscana....54
Umbria....58
Valle d'Aosta....64
Veneto....66
prov. Aut. Bolzano....68
prov. Aut. Trento....69

Abruzzo

Le norme
Art. 11 LR n. 27/2006 istituisce l'Autorità ambientale regionale
DGR n. 148 del 19/2/2007
DGR n. 209 del 17/3/2008
Circolare n. 21136 del 2/9/08 competenze in materia di VAS
Circolare n. 30766 del 18/12/08 individuazione autorità con competenza ambientale nella struttura regionale
Circolare n. 19565 del 31/7/08 competenze in materia di VAS
Circolare n. 14582 del 17/12/2010
Circolare n. 528 del 19/1/2011 competenze in materia di VAS
Circolare n. 10226 del 13/12/2011 chiarimenti sulla procedura di VAS

In assenza di una organica disciplina la regione Abruzzo è intervenuta più volte con distinte circolari a dettare indirizzi uniformi in merito a: individuazione dell' autorità compente a svolgere la VAS, individuazione delle autorità con competenza ambientale che devono essere consultate durante il procedimento a livello regionale, semplificazioni procedurali.

L'autorità competente sulla VAS va individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale. In altre parole l'autorità competente in materia di VAS è il soggetto istituzionale (e quindi rispettivamente, Comuni o Province ovvero Regione) al quale compete, in base alla normativa vigente, l'adozione del piano o programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o programma.

A seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato (n. 133 del 12/1/2011) con la Circolare del 19/1/2011 la Regione, ha confermato la validità e la correttezza dei suddetti criteri di individuazione dell'autorità competente.

Con la più recente Circolare del 13/12/2011 la Regione ha ribadito che come previsto dalla normativa nazionale occorre razionalizzare i procedimenti amministrativi all'interno dei quali è previsto lo svolgimento della VAS soprattutto laddove si tratti di modifiche o varianti a piani e

programmi già sottoposti positivamente a VAS. Sulla base di tale principio la nota della Regione precisa che in caso di concomitanza di più varianti parziali al PRG vigente è possibile effettuare un'unica e contestuale procedura di assoggettabilità anche al fine di permettere una realistica ed efficace individuazione delle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, del carattere cumulativo degli impatti stessi.

Basilicata

Le norme

…

Al momento la Regione Basilicata non ha una propria normativa e trovano diretta applicazione le norme D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Nell'ambito della legge di stabilità regionale è stata inserite di recente una disposizione (art. 18 LR n. 4/2015) che prevede l'esclusione dalla VAS dei Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000, redatti in ossequio alla Direttiva 92/43/CE e al D.P.R. 357/97 in attesa dell'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). Il comma 2 chiarisce anche che i Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000, di cui sopra, redatti ai fini della tutela e della conservazione degli habitat e specie presenti nei siti Rete Natura 2000, non sono atti di pianificazione né comportano la trasformazione dei suoli.

Calabria

Le norme
Art. 10 LR n. 19/2002 Norme sul governo del territorio - Valutazione di Sostenibilità, di impatto ambientale e strategica (e s.m.i.)
RR n. 3 del 4/8/2008 (e s.m.i.)
LR n. 39/2012 - RR n. 10 del 5/11/2013 (e s.m.i.)Istituzione della Struttura tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI
DGR n. 624 del 23/12/2011 Disciplinare operativo inerente la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale

L'articolo 10 della legge sul governo del territorio stabilisce che la Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e del regolamento vigente.
La Vas è obbligatoria per tutti i piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 2, del Codice Ambiente e in particolare per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.

Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare:
a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;
b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;
c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto

tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.

Il rapporto ambientale deve riguardare l'insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell'ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dal regolamento regionale.

Il Regolamento n. 3/2008 contiene la disciplina procedurale delle diverse autorizzazioni ambientali: VIA, AIA e ovviamente anche VAS. La competenza per tutte e tre le procedure è affidata al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria.
Per l'espletamento delle procedure indicate nel regolamento, nell'ambito del suddetto Dipartimento è stata costituita (LR n. 39/2012), in sostituzione del Nucleo di Valutazione, la Struttura Tecnica di Valutazione. Tale organismo è formato da personale specializzato in materia come dettagliatamente previsto dal R.R. n. 10/2013.

Altre norme del regolamento disciplinano l'ambito di applicazione della VAS, l'iter procedurale, il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate, i contenuti del rapporto ambientale, il monitoraggio, il coordinamento tra le diverse procedure.

La VAS è effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
A tal fine l'art.23 co. 4, per la redazione del rapporto ambientale, precisa che possono essere utilizzati approfondimenti già effettuati ed informazioni acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Con il Disciplinare Operativo la Regione ha definito le modalità di applicazione della VAS agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e il suo coordinamento con la procedura di formazione, adozione e approvazione di tali strumenti.

Sono obbligatoriamente sottoposti a VAS:

- il Quadro territoriale regionale a valenza paesistica;
- i PTCP;
- i piani strutturali in forma associate (PSA) e i piani strutturali comunali (PSC) completi di regolamento edilizi e urbanistico;
- le varianti generali dei su elencati piani.

La verifica di assoggettabilità deve essere svolta, oltre che nei casi già contemplati dalla normativa nazionale (es. piani e programmi di cui al comma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, modifiche minori dei piani e dei programmi già approvati), anche nei seguenti casi:

- varianti parziali dei piani sopra elencati
- Programmi d'Area
- Piani paesaggistici d'Ambito
- Piano Operativo temporale
- Piani attuativi unitari, salvo i casi di esclusione;
- Strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA), salvo i casi di esclusione.

Il Disciplinare recepisce poi interamente l'art. 12 comma 6 del Codice Ambiente. Si prevede pertanto che la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

A livello regionale la VAS non deve essere attivata nei seguenti casi:

a. varianti e modifiche agli strumenti di pianificazione contenenti precisazioni normative che non incidono sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
b. varianti e modifiche agli strumenti urbanistici contenenti correzioni di errori ortografici dello strumento stesso e/o rettifiche di errori materiali;
c. modifiche necessarie all'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
d. modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previste; modifiche di caratteristiche edilizia o dei dettagli costruttivi degli interventi;
e. varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
f. strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA) se redatti in attuazione di un piano attuativo unitario o di un POT per il quale è stata espletata la verifica di assoggettabilità o la VAS.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni (affermato nel Codice Ambiente) la Regione Calabria ha precisato che non sono sottoposti a verifica di assoggettabilità (se non diversamente disposto dal PSC/PSA e dal relativo regolamento edilizio ed urbanistico o dal POT) i piani attuativi unitari e gli strumenti di panificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA) di attuazione dei PSC/PSA già sottoposti a VAS qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS definisca l'assetto

localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi, i contenuti plani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. In particolare le condizioni di sostenibilità ambientale fanno riferimento alle seguenti tematiche:

- risparmio ed efficienza energetica
- utilizzo di energia da fonti rinnovabili
- risparmio e riutilizzo delle risorse idriche
- mobilità sostenibile, permeabilità dei suoli
- riduzione del consumo di suolo
- inquinamento acustico
- difesa del suolo e dissesto idrogeologico
- adeguatezza dei servizi pubblici primari con particolare riferimento alla raccolta delle acque reflue e allo smaltimento dei rifiuti

Nel caso in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

Per quanto riguarda il coordinamento tra le diverse procedure ambientali (VAS e Valutazione di Incidenza nonché VAS e VIA) il Disciplinare Operativo recepisce integralmente le analoghe previsioni contenute nel Codice Ambiente e nel Regolamento regionale n. 4/2008.
Pertanto la procedura di VAS, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del Dlgs. 152/06 comprende la Valutazione d'incidenza; ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 del Dlgs. 152/06 la verifica di assoggettabilità di VIA può essere condotta nell'ambito della VAS nel rispetto delle disposizioni previste dalla VIA.
In ottemperanza al principio di semplificazione e non duplicazione la procedura di VAS relativa a varianti o modifiche degli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e ai Piani Attuativi Unitari, che hanno come oggetto esclusivo i progetti sottoposti a VIA, può essere svolta contestualmente dando luogo ad un unico parere che dia conto di entrambe le valutazioni. A tal fine è necessario che il Progetto e il Piano siano corredati rispettivamente di Studio di Impatto Ambientale e Rapporto Ambientale.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica in fase di redazione devono essere assoggettati alla procedura di VAS secondo le modalità indicate nel Disciplinare Operativo, fatte salve le procedure già avviate ai sensi del R.R. n. 3/2008.

<u>Oneri istruttori</u>

Ai fini dell'espletamento della procedura di VAS, ai sensi dell'art. 20 del Reg. 4 agosto 2008, n. 3, l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie nella misura di seguito indicata:
- € 600,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- € 1.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- € 3.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti;
- € 4.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Campania

Le norme
LR n. 16 del 22/12/2004 – art.47 (come mod. dalla LR 1/2011, art. 2)
DGR n.834 dell'11/5/2007
DGR n.426 del 14/3/2008
DPGR n.17 del 18/12/2009 Regolamento attuativo VAS integrato da **DGR n.63 del 7/2/2013**
DGR n. 203 del 5/3/2010 indirizzi operativi e procedurali
DGR n. 41 del 4/7/2011
Circ. esplicativa del 15/4/2010 in merito all'applicazione di alcune diposizioni dei regolamenti regionali in materia di valutazione ambientale
DGR n. 406 del 4/8/2011 Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla VIA, VI e VAS
Reg. reg. n. 5 del 4/8/2011 Regolamento di attuazione per il governo del territorio – art. 2 sostenibilità dei piani **Circ. esplicativa dell'11/10/2011** in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale

L'art.47 della legge urbanistica regionale (come modificato dalla LR 1/2011) stabilisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati dalla VAS la quale deve essere svolta durante la fase di redazione dei piani.

La DGR 834/2007, individua gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa precisando che le procedure valutative devono concludersi entro sessanta giorni dal deposito del Rapporto ambientale con la emissione di un giudizio di compatibilità ambientale.

Il Regolamento di attuazione della VAS (DPGR 17/2009) fornisce specifici indirizzi in merito all'attuazione regionale delle disposizioni inerenti la VAS sui seguenti aspetti: ambito di applicazione della procedura e sue possibili deroghe; criteri per l'individuazione dei soggetti

competenti in materia ambientale chiamati a partecipare al processo di VAS; autorità competente ecc..

Per quanto riguarda innanzitutto piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica il Regolamento rinvia alle previsioni dell'articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) nonché all'art. 37, comma 4, in base alle quale, in caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia regionali che degli enti locali, si deve tenere conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già svolte per i piani e programmi sovraordinati nonché di quelle che possono meglio essere svolte sui piani e programmi di maggior dettaglio.

Il Regolamento contiene un elenco dettagliato di piani e programmi esclusi dalla VAS:

1. i Piani attuativi approvati in conformità al Piano urbanistico comunale PUC) già dotato, a sua volta, di tale valutazione;
2. i Piani attuativi che non contengono un'area e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione speciale ecc.
3. i Piani attuativi di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;
4. i Piani attuativi in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai 5 ettari per una destinazione residenziale pari almeno al 50% dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;
5. le varianti ai PUC o ai PRG che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard;
6. le varianti relative alle opere pubbliche;
7. le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico -PAI-;
8. le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione;
9. i piani stralcio, i piani di assestamento forestale, i piani di coltura e i piani dei tagli redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.

I piani e programmi attuativi dei processi generali di programmazione e pianificazione devono essere sottoposti a VAS esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo sull'ambiente che non sia stato precedentemente considerato dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari approfondimenti, ovvero nel caso in cui negli esiti del procedimento di VAS degli strumenti sovraordinati se ne faccia specifica richiesta.

Per le attività pianificatorie e i programmi non sottoposti al processo di VAS, le amministrazioni procedenti valutano l'applicazione delle ipotesi di esclusione e la dichiarano nel primo atto del procedimento di adozione del piano o programma o di loro varianti. E' fatta salva la facoltà delle amministrazioni procedenti di avviare, con adeguata motivazione, la verifica di assoggettabilità anche in ipotesi di esclusione.

In sede di procedimento l'autorità competente e quella procedente individuano, tra quelli elencati in maniera non esaustiva all'art. 3 del Regolamento, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

In merito alla validità temporale delle nuove disposizioni, una norma di chiusura del regolamento precisa quanto segue.
I procedimenti amministrativi per l'approvazione di piani e programmi, avviati precedentemente al 31 luglio 2007 e previsti dal Titolo II della legge regionale n.16/2004, sono assoggettati a VAS secondo le disposizioni della legge regionale n.16/2004. Per i procedimenti avviati tra il 31 luglio 2007 e il 12 febbraio 2008, si applica la disciplina del Codice Ambiente come pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 aprile 2006, n.88.
Per i procedimenti avviati successivamente al 13 febbraio 2008, si applica il Codice Ambiente come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008.
Per data di avvio del procedimento di programmazione o pianificazione deve intendersi la data di emanazione del primo atto formale in cui l'autorità procedente manifesta i contenuti, anche preliminari, di un determinato piano o programma.
Si evidenzia che le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento sono applicate anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione (21/12/2009).

Con la delibera 203/2010 la Giunta ha emanato gli *indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS*.
Oltre a fornire alcune indicazioni riepilogative di ordine generale sul meccanismo di funzionamento della VAS la delibera interviene poi per singoli aspetti a definirne i contenuti e il corretto ambito di applicazione. Inoltre, sono stati predisposti degli schemi esemplificativi sull'integrazione della procedura di VAS nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici di cui alla LR n. 16/2004
Si ribadisce, tra le altre cose, che nella valutazione di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati è necessario tenere in debito conto le valutazioni e gli esiti delle VAS condotte ai vari livelli amministrativi. Inoltre, le attività di valutazione di piani e programmi dovranno costituire anche il riferimento principale delle valutazioni puntuali effettuate sui singoli progetti ed interventi previsti dal piano/programma.

Per quanto riguarda il coordinamento con la VIA la delibera, anche in attuazione di quanto sancito come principio generale nel Codice Ambiente, stabilisce che nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, dovrà essere utilizzata la documentazione e le conclusioni della VAS. La verifica di assoggettabilità a VIA potrà eventualmente essere condotta

già in sede di VAS. Nell'ottica quindi di una semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, è possibile già in sede di VAS, per quei piani o programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, fornire indicazioni circa quei progetti che devono essere sottoposti a preliminare fase di verifica di assoggettabilità a VIA, arrivando anche a prevedere per questi progetti condizioni per l'esclusione dalla suddetta procedura o contenere criteri da utilizzare in tale fase.
In ogni caso, anche senza l'integrazione procedurale, in sede di VAS, qualora il piano o programma ed il rapporto ambientale forniscano sufficienti informazioni, nel parere motivato potranno essere individuati indirizzi e criteri da utilizzare nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA di quei progetti gerarchicamente ordinati al piano o programma.

La delibera definisce anche il coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza. Quest'ultima dovrà, se richiesta, essere ricompresa nel procedimento di VAS. In tal caso la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Nei casi quindi di integrazione procedurale VAS – VI, il rapporto preliminare o il rapporto ambientale dovranno essere integrati da ulteriori e specifici elementi di conoscenza ed analisi previsti dall'allegato G del DPR 357/1997 e anche le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale intervenuta.

L'autorità competente ad adottare il provvedimento di VAS per i piani e programmi previsti dalla LR n. 16/2004 è stata individuata nella Regione. In particolare, per i piani di competenza regionale è competente il Settore" "Tutela dell'Ambiente, disinquinamento" dell'AGC05 "Ecologia, Tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile; per gli altri piani e programmi previsti dal Titolo II della LR 16/2004 le funzioni relative alla redazione del rapporto ambientale sono svolte dalla struttura Staff VAS dell'AGC 16 "Governo del territorio".
Il Regolamento regionale 5/2011, di attuazione della legge sul governo del territorio, ha fornito un nuovo assetto di competenze in materia di VAS trasferendo, infatti, ai Comuni il ruolo di autorità competente per i piani di relativa spettanza.
Il Regolamento 5/2011 precisa a tal fine che l'ufficio ambientale competente in materia VAS deve essere obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Infine, per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, tutte le funzioni in materia VAS possono essere svolte in forma associata con altri comuni, come anche i Comuni aventi popolazione superiore, ma che non siano in condizioni di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal regolamento stesso.

Emilia Romagna

Le norme
DGR n.1392 dell'8/9/08
DGR n. 2170 del 21/12/2015 - Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di Vas, Via, Aia ed Aua in attuazione della LR n. 13 del 2015
Art. 5 LR 20/2000 (come mod. dalla LR n. 6 del 6/7/2009)

La Regione Emilia-Romagna ha in parte anticipato la Direttiva europea 2001/42 sulla VAS con la LR n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la *"valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale"* come elemento costitutivo del piano approvato.
Il nuovo art. 5 della LR 20/2000 ha rivisto la disciplina in materia di VAS (o Valsat per utilizzare la terminologia adottata dalla legge regionale) per i piani urbanistici territoriali predisposti dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.
Con la DGR n. 2170/2015 viene fatto il punto sul nuovo riparto di funzioni in materia di ambiente che scaturisce dalla LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

Per i procedimenti in materia di VAS questo rinnovato riparto di competenze si concretizza come segue:

- la Regione, continua a svolgere tutte le funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione;
- a Regione, in materia di VAS e di ValSAT, continua a svolgere le funzioni finora esercitate per i piani e programmi della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle Autorità di Bacino, nonché l'espressione di pareri sui procedimenti di VAS statali;
- la Città metropolitana di Bologna e le Province, previa istruttoria dell'ARPAE, in materia di valutazione ambientale continuano a svolgere le funzioni finora esercitate per i piani urbanistici comunali.

Più nel dettaglio:

- i procedimenti di verifica di assoggettabilità, VAS nonchè VALSAT relativi ai piani territoriali provinciali di cui alla LR n. 20 del 2000 e per gli altri piani e programmi, di competenza della Regione ai sensi della LR n. 9 del 2008, continuano ad essere svolti secondo le attuali modalità dal competente servizio regionale (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale);
- ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 5, sono affidate alla competenza della Regione i procedimenti di verifica di assoggettabilità e VAS relativi a piani e programmi comunali non urbanistici. Tali procedimenti sono svolti dal competente servizio regionale.
- I procedimenti di verifica di assoggettabilità relativi ai piani urbanistici di competenza della Provincia ai sensi della LR n. 9 del 2008 e assegnati alla competenza della Città metropolitana di Bologna e alla Provincia previa istruttoria dell'ARPAE ai sensi dell'articolo 15 della LR n. 13 del 2015.
- I procedimenti di VAS e VALSAT relativi ai piani urbanistici comunali di competenza della Provincia ai sensi della LR n. 9 del 2008, e assegnati alla competenza della Città metropolitana di Bologna e alla Provincia previa istruttoria dell'ARPAE ai sensi dell'articolo 15 della LR n. 13 del 2015, sono svolti secondo le seguenti modalità.

Per evitare duplicazioni dovranno essere recepiti, ai fini della VAS, gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Potranno essere utilizzati gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di VAS dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.

La Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali.
Sempre al fine di semplificare le procedure è previsto che gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di VAS devono essere integrati nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani come disciplinato dalla LR 20/2000.

Non devono essere sottoposti a VAS i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Sono altresì escluse dalla procedura di valutazione le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

a) rettifiche degli errori materiali;
b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere;
c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.

Friuli Venezia Giulia

Le norme
LR n. 16 del 5/12/2008 – art. 4 e smi
LR n. 22 del 3/12/2009 – art. 1
DGR n. 563 del 25/3/2010
DGR n. 2627 del 29/12/2015 - indirizzi generali per i processi di VAS di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione

La legge 22/2009 disciplina la VAS nell'ambito del procedimento di pianificazione urbanistica regionale. A tal fine si prevede che sia predisposto il Piano del governo del territorio e il rapporto ambientale secondo quanto previsto dal TU Ambiente. La Giunta regionale adotta il parere motivato di VAS sulla base delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 6, commi 136 e 137, della LR n. 18/2011. La relazione valutativa del nucleo contiene la cronistoria della procedura di formazione del Piano e della VAS nonché esamina le osservazioni pervenute.
L'autorità competente individua anche i soggetti competenti in materia ambientale tra cui dovranno esserci la Regione Veneto, L'Austria e la Slovenia.

Limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale l'art. 4 della LR 16/2008, come mod. dalla LR 13/2009, stabilisce che l' autorità competente è la Giunta comunale.
Per i piani urbanistici che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali si prevede che l'autorità competente deve valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

A tal fine sono da considerarsi "piccole aree a livello locale":
a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II LR 21/2015;

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla precedente lettera a).

Qualora, ricorrendone i presupposti, lo strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'art. 24 della LR 5/2007, con le procedure di cui all'art. 19 della LR 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la VAS viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma.

Con l'art.34 LR 13/2009 la Regione ha abrogato la disciplina sulla VAS contenuta negli artt.7-12 LR 11/2005 precisando, in ogni caso, che al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, sono tenuti ad effettuare la valutazione di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi (art. 3 LR n. 11/2005).

Nella DGR n. 563/2010 contenente "*Linee guida per la formazione del piano di governo del territorio e del rapporto ambientale*", viene specificato che il Rapporto ambientale deve contenere le informazioni sullo stato dell'ambiente regionale e definire obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali e relativamente allo stato di avanzamento dell'iter di formazione del Piano di governo del territorio (PGT).

La procedura VAS deve essere avviata contestualmente al processo di costruzione del PGT e del relativo RA e costituisce metodo di realizzazione del piano stesso. Ciò comporta la condivisione e compartecipazione nello sviluppo del PGT di tutti i cittadini già dal momento d'impostazione, con il contributo "dal basso".

La VAS rappresenta il supporto alla definizione delle scelte di piano, utile in particolare ad individuare preventivamente gli effetti derivanti dall'attuazione delle singole scelte e di conseguenza, a selezionare tra gli scenari alternativi quelli maggiormente rispondenti agli obiettivi di sostenibilità del PGT.

La redazione del Rapporto ambientale deve avvenire secondo i contenuti di cui al TU Ambiente analizzando il percorso di formazione del PGT nelle varie fasi progettuali fino alla loro conclusione.

La Valutazione ambientale strategica è volta a verificare in modo esplicito la coerenza delle scelte del piano con gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente. Obiettivi di fondo, scelte di prima impostazione, portata e livello di dettaglio delle informazioni sono oggetto di discussione in sede di Prima Conferenza di

pianificazione mediante una verifica partecipativa, identificando finalità e obiettivi del progetto di PGT, da confrontarsi con le eventuali criticità ambientali.

Con la DGR 2627/2015 sono stati dati indirizzi generali in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.
La delibera, sulla base di quanto previsto dal TU Ambiente indica le finalità del processo di VAS, l'ambito di applicazione e le esclusioni.
Sono poi descritte le singole fasi sia del processo di Vas che della verifica di assoggettabilità, in parte in analogia con quanto previsto dal TU Ambiente.
Nello specifico per la verifica di assoggettabilità si evidenzia la possibilità per l'Autorità competente, anche su istanza dell'Autorità procedente o del proponente, ai fini di acquisire il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, di indire un'apposita conferenza di verifica ai sensi dell'art 14 e seguenti della L. 241/90.
Poiché la verifica di assoggettabilità non prevede una fase di richiesta di documentazione integrativa la DGR precisa che se, in fase istruttoria, l'Autorità competente ravvisai la possibilità che dall'attuazione del P/P possano originarsi impatti significativi e il rapporto preliminare non fornisca elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di precauzione, si procede con l'assoggettabilità a VAS.
Anche per la VAS è prevista la possibilità di convocare una conferenza di valutazione e, qualora non venga indetta l'autorità competente deve comunque verificare che le consultazioni preliminari siano state svolte correttamente.
Il parere motivato è formulato entro 90 giorni a decorere dalla scadenza di tutti i termini previsti per le consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

Lazio

Le norme
LR n. 14 dell'11/08/08 – art. 1 commi 19-22 (abrogati ad eccezione del comma 22-bis)
DGR n.363 del 15/5/2009
DGR n. 169 del 5/3/2010
LR n. 16 del 16/12/2011
Circolare 265091 del 16/6/2011 procedura di VAS in riferimento al PUCG

In attesa di un regolamento di attuazione e integrazione della normativa statale, così come modificata dal D. Lgs. 128/2010, continuano a trovare applicazione le norme contenute nelle deliberazioni di Giunta n. 363/2009 e n. 169/2010. E' quanto ha previsto il nuovo comma 22-bis della LR n. 14/2008 che prescrive anche i contenuti del futuro regolamento attuativo:
a) tempi e per lo svolgimento del procedimento di VAS, anche al fine della riduzione degli oneri amministrativi, mediante l'utilizzo prioritario di modalità telematiche, quali la posta elettronica certificata (PEC);
b) i criteri per l'individuazione degli enti locali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di VAS;
c) criteri ulteriori e compatibili con quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006, per l'individuazione dei piani o programmi da sottoporre a VAS; d) i casi in cui è obbligatorio, in sede di procedura di VAS, l'utilizzo dei pareri e della documentazione già acquisita in sede di verifica di assoggettabilità a VAS

L'autorità competente per tutte le procedure di verifica di VAS e di VAS è (secondo le nuove disposizioni di cui alla DGR n. 148 del 12/06/2013) la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti.

Venendo ad analizzare i contenuti delle deliberazioni della Giunta si evidenzia che con la DGR del 2009 sono stati disciplinati alcuni aspetti procedurali riguardanti sia la VAS che la VIA nell'ottica di una maggiore semplificazione dell'intero iter amministrativo.
In tale direzione vanno le disposizioni volte a garantire l'integrazione tra le diverse procedure ambientali nonché quelle volte complessivamente ad accelerare l'iter amministrativo di

approvazione del piano/programma ovvero del progetto specie laddove si introduce, ad esempio, il termine perentorio di 30 giorni per l'ottenimento da parte di altre amministrazioni di eventuali pareri, intese o nulla osta.

In particolare, per quanto riguarda il coordinamento tra VIA e VAS si prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS può essere condotta in maniera integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, laddove l'autorità competente ravvisi la necessità di coordinare i contenuti delle due procedure di valutazione, per meglio valutare gli effetti significativi sull'ambiente e in ottemperanza al principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Con la delibera 169/2010 la Regione ha emanato ulteriori disposizioni operative sullo svolgimento della VAS.

L'elenco dei piani e programmi sottoposti a VAS riprende interamente la disciplina nazionale.

Per quanto riguarda invece le esclusioni, non sono soggetti a VAS, in quanto, per dimensioni e tipologia si ritiene che possano non avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

1. le modifiche non sostanziali di Piani/Programmi motivatamente e formalmente attestate come tali dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente;
2. i piani attuativi e i programmi complessi comunque denominati nonché gli interventi relativi ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti che non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all'art. 1 bis, della L.R. 36/1987 recante *"Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure"*, purché non contengano opere soggette alla Via o Vi;
3. le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso nonché le reiterazione di vincoli espropriativi decaduti e le varianti al PRG per il solo adeguamento dello stesso ai limiti e rapporti stabiliti dal DM 1444/1968;
4. le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 (Sportello Unico Attività Produttive) purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e che non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere che rientrino nell'allegato III e IV del D.Lgs. 152/06 o che siano da sottoporre a Vi;
5. le varianti contenenti modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale per i quali è stata già espletata la procedura di VAS;
6. le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative.

Non sono soggetti a VAS in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani sovraordinati dai quali discendano direttamente:

1. i piani attuativi derivanti da piani sovraordinati già assoggettati alla procedura di VAS, nel cui parere motivato ne sia esplicitamente dichiarata l'esclusione o che dettaglino scelte progettuali su localizzazioni già individuate dal piano di settore;
2. i programmi di intervento regionali e degli Enti Locali in generale, che costituiscano mera distribuzione di finanziamenti, bandi di gara e procedure della cd. programmazione concertata, ad esclusione degli Accordi di Programma che costituiscano variante agli strumenti urbanistici.

Non sono altresì assoggettati a VAS:

1. i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall'organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008;
2. i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i quali, alla data di approvazione della DGR, il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l'adeguato svolgimento delle procedure di VAS;
3. i Piani/Programmi e le loro varianti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, le modifiche minori, che ricomprendono opere di cui agli allegati III e IV del richiamato D. Lgs. 152/2006 e per i quali, alla data di entrata in vigore della DGR, siano state già attivate le procedure di VIA o Verifica di Assoggettabilità.

Per quanto riguarda il coordinamento tra le diverse procedure ambientali la DGR 169/2010 in aggiunta a quanto già specificato dalla DGR 363/2009 stabilisce che qualora i Piani/Programmi sottoposti a VAS contengano opere di cui agli Allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006 la verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta nell'ambito delle procedure VAS.

La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo o comunque prevalente i progetti sottoposti a VIA, ivi incluse le eventuali relative opere accessorie, possono essere sostituite e comprese nella procedura di VIA. A tal fine è necessario che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, e lo Studio d'impatto ambientale dovrà contenere anche i contenuti del rapporto ambientale.

Per i Piani/Programmi soggetti a VAS, la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 è compresa nell'ambito della procedura di VAS. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997. Il parere motivato di VAS contiene anche gli esiti del parere della Valutazione di Incidenza, dando specifica evidenza dell'intervenuta integrazione delle procedure.
La delibera prevede inoltre che sia assicurato nell'iter decisionale dei piani e programmi l'integrazione delle relative procedure amministrative di adozione/approvazione, con la procedura di VAS.

A partire dal 03/07/2013 – in base alle disposizioni della Delibera 148 del 12/06/2013, pubblicata su supplemento 2 del B.U.R.L. n. 53 del 02/07/2013 - la competenza in ordine alle procedure di Verifica di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Ambientale Strategica fa capo alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti.

Liguria

Le norme
LR n.32 del 10/8/2012
DGR n. 331 del 28/3/2013 istruzioni applicative

L'ambito di applicazione della VAS ricalca, specificandolo ulteriormente, quello previsto dall'articolo 6 del TU Ambiente.

L'articolo 3 specifica l'ambito di applicazione della VAS richiamando il contenuto del Codice dell'Ambiente.
Tra le altre cose viene poi precisato che per i piani ed i programmi che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori è prevista l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità per quelli che indicati nell'allegato A della legge regionale in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente.
Secondo l'Allegato A richiedono la verifica di assoggettabilità quei piani/programmi che riguardano, ad esempio, aree inondabili e/o a suscettività al dissesto medio-alta, incrementi del suolo urbanizzato superiori al 30 per cento o incrementi della superficie impermeabilizzata superiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale dell'ambito di riferimento, che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive; nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi diversi da quelli industriali o artigianali, aventi superfici superiori a 1 ettaro o comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata superiore a 5.000 metri quadrati, che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive ecc.

La DGR 331/2013 chiarisce a tal proposito che nell'ambito della definizione di "piccole aree" possono essere ricompresi gli strumenti urbanistici di livello attuativo (SUA, PUO, PP o come altrimenti denominati), mentre per le modifiche minori occorre chiarire che non possono essere definite minori quelle modifiche di piani e programmi che sono assoggettate a VAS in quanto:
- variano integralmente piani e programmi soggetti a VAS;

- fanno da quadro di riferimento per opere assoggettate a VIA e screening;
- hanno un'incidenza (diretta o dimostrata) su SIC e ZPS.

Per i piani regolatori portuali:

a. ove presentino una prevalenza di opere di natura progettuale rispetto ai contenuti pianificatori e/o programmatici si applica la procedura VIA/VAS integrata di competenza nazionale in applicazione dell'articolo 6, comma 3-ter, del D.Lgs. 152/2006;
b. ove abbiano contenuti meramente pianificatori sono sottoposti alle procedure di cui alla presente legge e l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) avviene nel contesto delle suddette procedure.

Sono esclusi da VAS e da procedura di verifica di assoggettabilità:

- i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità che siano in conforme attuazione di piani o programmi;
- gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza.

Ai sensi della DGR 331/2013 sono comunque da assoggettare alla L.R. n. 32/2012 le varianti costituite da modifiche più o meno puntuali di destinazioni d'uso dei suoli che interessino in modo distribuito e diffuso il territorio di competenza dell'amministrazione procedente, come anche le varianti normative che, pur non comportando modifica delle perimetrazioni, producano una modifica del carico insediativo.

Si dà atto che non rientrano nel campo di applicazione della Legge gli interventi di ampliamento volumetrico o superficiario di edifici esistenti assentibili - in deroga ai Piani Urbanistici Comunali - in applicazione sia della L.R. n. 24/2001 (recupero a fini abitativi dei sottotetti), sia degli articoli 3 e 4 della L.R. n. 49/2009 (Piano Casa), sia dell'art. 12 della L.R. n. 10/2012 (ampliamenti per insediamenti produttivi esistenti). In tali casi si tratta, infatti, di fattispecie di deroga, e non di variante urbanistica, e già ammesse da tali leggi speciali entro determinati limiti e nel rispetto di specifiche condizioni.
Invece in caso di interventi presentati ai sensi degli articoli 6 o 7 della citata L.R. n. 49/2009 ove prevedano la delocalizzazione della volumetria preesistente oggetto di sostituzione edilizia e si pongano in variante alla disciplina urbanistica comunale vigente o in salvaguardia per parametri o norme diversi dall'incremento volumetrico già ammesso dalla legge stessa, si ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione della L.R. n. 32/2012. Ciò in quanto la loro approvazione (mediante Conferenza di Servizi) richiede anche l'approvazione di variante urbanistica. Resta fermo, invece, che ove gli interventi di cui ai citati articoli 6 o 7 non

comportino delocalizzazione dell'edificio originario la loro approvazione non configura mai variante urbanistica, ma solo deroga.
In caso di adeguamenti del PUC o PRG che siano volti a dare attuazione alle disposizioni della legge regionale n. 16/2008, con l'inserimento della possibilità di ampliamenti o interventi che possono produrre un incremento del carico insediativo, tali fattispecie rientrano nel campo di applicazione della citata L.R. n. 32/2012.

Per quanto concerne le norme di semplificazione nei principi generali della legge viene chiarito che le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate secondo le disposizioni specifiche della LR 32/2012. Al fine di evitare duplicazioni, gli adempimenti di consultazione e di pubblicità della VAS prevalgono su quelli previsti dalle rispettive discipline di settore ove queste ultime stabiliscano tempi di durata inferiore.

I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento dell'autorità competente sono annullabili per violazione di legge.
Autorità competenti sulla VAS sono la Regione, per i p/p in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione, e la Provincia in tutti gli altri casi.

Si segnala che l'articolo 10 della LR n. 12/2015 ha inserito il comma 5-bis all'articolo 10 della LR 32/2012 prevendo che "I termini del procedimento di valutazione ambientale strategica sono sospesi per tutto il mese di agosto".

I soggetti competenti in materia ambientale devono essere scelti, secondo le indicazioni dell'articolo 6 della LR 32/2012, in ragione dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all'attuazione dei progetti ivi previsti, fra Regione, Agenzia regionale per l'ambiente ligure (ARPAL), ASL, enti gestori delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, province, comuni, autorità di bacino, autorità portuali ed autorità competenti delle regioni confinanti. In ogni caso, l'autorità competente ha facoltà di consultare ogni altro soggetto pubblico o privato i cui apporti possano essere rilevanti nei singoli procedimenti. La Giunta regionale può integrare l'elenco per renderlo conforme a sopravvenute modifiche normative.

Una delle peculiarità della legge regionale della Liguria è la previsione, tra le forme di consultazione, di una vera e propria "inchiesta pubblica".
L'articolo 11 prevede, infatti, che 'autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l'esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza tuttavia che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria. L'inchiesta si svolge tramite

audizioni aperte al pubblico e consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del rapporto ambientale. Si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS.

E' previsto il coordinamento tra VAS, VIA e VI.

Tra le disposizioni transitorie si prevede che debbano essere sottoposti a screening gli strumenti urbanistici attuativi (SUA) e i progetti urbanistici operativi (PUO) che danno attuazione a previsioni contenute in strumenti urbanistici generali o in piani urbanistici comunali i quali, all'atto della loro approvazione non abbiamo esperito la procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto avviati prima delle disposizioni sulla VAS.

Incostituzionalità:

Si segnala che la Corte Costituzionale (sentenza n. 178/2013) ha bocciato l'articolo 3, comma 2, e parte dell'Allegato A della LR n. 32/2012.

In particolare, l'art. 3, comma 2, comporta una restrizione dell'ambito di esperibilità della verifica di assoggettabilità a VAS per i piani e programmi aventi ad oggetto piccole aree e le modifiche minori, mentre l'allegato A identifica casi di esclusione di detta verifica, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi.

Lombardia

Le norme
Art.4 LR 12/2005 (come mod. dall'art. 12 LR 3/2011) Legge sul governo del territorio
DCR n.8/351 del 13/3/2007 indirizzi generali VAS
DGR n.8/6420 del 27/12/2007 Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi
DGR n. 8/7110 del 18/4/2008
DGR n. 9/761 del 10/11/2010
Circolare n. 13071 del 14/12/2010 applicazione VAS nel contesto comunale
DGR n. 9/2789 del 22/12/2011

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento lo strumento della VAS con l'articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani) della LR 12/2005.

Successivamente sono stati diramati gli indirizzi generali per l'applicazione della VAS con delibera del Consiglio mentre la Giunta Regionale con la DGR 6420/2007 (e successive modifiche e integrazioni apportate con le DGR n. 8/7110-2008 e n. 10971-2009) ha disciplinato gli ulteriori adempimenti per i procedimenti di VAS predisponendo anche una serie di modelli metodologici da applicare a specifiche tipologie di piani e programmi (es.: Piano urbanistico comune e provinciale, piano gestione rifiuti, piano cave, piano forestale).
L'ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli concerne i seguenti piani e le loro varianti:

- piano territoriale regionale;
- piani territoriali regionali d'area;
- piani territoriali di coordinamento provinciali;
- documento di piano.

Per quanto concerne l'autorità competente l'articolo 4 è stato modificato con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi che delineano (anche alla luce delle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 133/2011) i nuovi criteri per l'individuazione di tali soggetti.

Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma. L'autorità competente per la VAS deve essere individuata prioritariamente all'interno del suddetto ente e deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all'autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Con la DGR n. 9/761-2010 la Lombardia ha proceduto ad adeguarsi alle disposizioni introdotte dall'ultimo correttivo al Codice Ambiente (D.Lgs. n. 128/2010) con l'integrazione e la modifica di alcuni contenuti dei modelli metodologici procedurali (tra cui si segnalano quelli relativi a: Documento di Piano, PGT; piano territoriale di coordinamento provinciale, piano cave e piano rifiuti).
Con la Circolare del 14/12/2010 sono stati analizzati i principali contenuti della DGR n. 9/761 al fine di fornire chiarimenti utili per l''applicazione della procedura di VAS a livello di panificazione comunale.

Tre le integrazioni contenute nell'ultima delibera regionale si evidenzia, innanzitutto, la delimitazione dell'ambito di applicazione della VAS dalla quale sono state espressamente escluse le seguenti varianti ai piani e programmi:
a) rettifiche degli errori materiali;
b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi conformi al piano sovraordinato (documento di piano) già oggetto di valutazione; le varianti e piani attuativi in variante sono di norma sottoposti a VAS

se hanno i requisiti previsti dal D. Lgs. 152/2006 ma la procedura è comunque limitata agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato.
Nel caso in cui non sia vigente il Piano di governo del territorio, i piani attuativi sono assoggettati a VAS o verifica di assoggettabilità se ricorrono i requisiti previsti dal D. Lgs. 152/2006

Viene inoltre integrato l'elenco dei soggetti/enti competenti in materia ambientale che l'autorità procedente, d'intesa con quella competente per la VAS, deve invitare alla conferenza di verifica e/o valutazione (Arpa, Asl, Enti gestori aree protette, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, Regione, provincia, Comuni interessati, Autorità di bacino ecc.)

Con la DGR n. 2789/2011 è stato introdotto il procedimento coordinato tra VAS, verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Incidenza negli Accordi di Programma a valenza territoriale. A tal fine il provvedimento definisce i criteri per il coordinamento delle tre procedure, in modo tale da unificare i momenti di consultazione degli Enti e di partecipazione e informazione del pubblico, ottimizzare i tempi e i costi per la redazione della documentazione e per la successiva istruttoria, con conseguente riduzione dei tempi che sarebbero normalmente richiesti per lo svolgimento delle procedure in modo non coordinato.
I criteri di coordinamento sono esplicitati nel documento allegato alla delibera, che riepiloga in modo sintetico gli iter procedurali delle tre singole procedure.

Marche

Le norme
Artt. 17-21 LR n.6/2007
DGR n. 1813 del 21/12/2010 Linee guida VAS

La Regione ha recepito la normativa in materia di VAS con la LR n. 6/2007 demandando la definizione delle procedure ad apposite linee guida.
A seguito dell'approvazione del D.Lgs. 128/2010 con DGR 1813/2010 sono state approvate le nuove linee guida regionali per la VAS.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione il provvedimento ricalca, salvo alcune specificazioni, il Codice dell'Ambiente.

Per quanto riguarda invece le esclusioni oltre ai piani non soggetti a VAS in base alle norme nazionali sono stati esclusi, in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

- le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della l.r. 34/1992;
- le modifiche non sostanziali di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, motivatamente e formalmente attestate come tali dall'autorità procedente;
- i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS;
- gli strumenti attuativi di piani settoriali che siano già sottoposti a VAS e che dettaglino scelte progettuali su
- localizzazioni già individuate;

- le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;
- le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;
- le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;
- le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
- le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi:
    - per l'uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc;
    - per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq.
- le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

Sono altresì esclusi, in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali:

- i piani attuativi di cui al titolo IV della LR 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

Sono ancora esclusi in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti dagli interventi previsti:

- i piani attuativi di cui al titolo IV della LR 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell'Allegato B2 della LR 7/2004.

La competenza a svolgere la procedura di VAS è attribuita alla Regione per i piani e programmi di propria competenza nonché di quelli che sono approvati attraverso atti complessi, cioè i piani e programmi di cui sia titolare un altro soggetto o livello istituzionale ma che sono approvati dalla Regione stessa.
La Provincia si esprime sui piani e programmi degli enti locali nonché sui propri piani e programmi qualora per la conclusione degli iter approvativi degli stessi la legge non stabilisca un

atto complesso, bensì sia previsto un provvedimento deliberativo di sola competenza provinciale.

Viene poi fornito un elenco, non esaustivo, dei soggetti competenti in materia ambientale che possono essere coinvolti nel procedimento di VAS in relazione alle specifiche competenze (tra cui: Regione Marche, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, Soprintendenza per i beni archeologici, Soggetti Gestori dei Siti Natura 2000, Autorità di Bacino ecc.).

Si prevede che qualora venga rilevato che la procedura di VAS non sia stata attivata il procedimento di approvazione del piano/programma debba essere sospeso.

Sono previste specifiche modalità procedurali per assicurare il raccordo tra la VAS, la VIA e la VI.
Per quanto riguarda i rapporti tra VAS e VIA, infatti, si prevede che qualora piani o programmi sottoposti a VAS contengano opere di cui agli allegati B.1 e B.2 della L.R. 7/2004 la verifica di assoggettabilità della procedura di VIA (screening) può essere condotta nell'ambito della VAS. Quando la procedura di VAS contiene lo screening della VIA, nel piano o programma possono essere stabiliti i casi, i criteri e le condizioni che consentono di escludere le opere o gli interventi in essi compresi dalla procedura di VIA (tutti o alcuni).
Per i progetti di opere o di interventi previsti in p/p sottoposti a valutazione ambientale strategica e che rientrino tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS o comunque decisi in sede di adozione del p/p. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di VAS. In particolare, per la redazione dello studio d'impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.
Inoltre, per i progetti di opere o di interventi previsti in piani o programmi sottoposti a VAS e che rientrino tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS o comunque decisi in sede di adozione del piano/programma. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di VAS. In particolare, per la redazione dello studio d'impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.
Per quanto riguarda invece i rapporti tra VAS e VI le linee guida stabiliscono che quando si tratta di piani o programmi soggetti a VAS, la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 è compresa nell'ambito della VAS. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997. L'autorità competente acquisisce il parere dell'ente gestore dei Siti Natura 2000 interessati dall'applicazione del piano o programma ai sensi della L.R. 6/2007 art. 24 in merito alla valutazione di incidenza prima dell'espressione del parere VAS di propria competenza. Il parere motivato di VAS. Contiene anche gli esiti del parere per la valutazione di incidenza.

Alcune disposizioni regolano, infine, la disciplina applicabile ai procedimenti pendenti. Tra questi vi sono anche i procedimenti avviati antecedentemente al 31 luglio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006). In tal caso, precisa la norma, se si tratta di piani e programmi che

non sono stati adottati entro i successivi 24 mesi (31 luglio 2009) deve esser attivata la procedura di VAS, a meno che le Autorità Competenti per la VAS decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.

Ai fini della procedura VAS l'elemento decisivo circa l'applicazione della normativa (procedimento avviato) è costituito dalla data in cui è stato assunto l'atto che avvia formalmente l'iter di formazione e approvazione del piano o programma. In via generale, si dovrà tenere conto della data di approvazione del documento preliminare, che andrà in ogni caso individuato nel primo atto in cui l'autorità procedente ha formalmente manifestato i contenuti, anche preliminari, di un determinato piano o programma. Pertanto, non può essere considerato avvio del procedimento il semplice atto di affidamento di incarico per la redazione del p/p.

Si segnala che l'articolo 31 della LR n. 4/2015 ha modificato la L.R. 6/2004 (disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale) prevedendo che il rapporto ambientale relativo agli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, deve contenere gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile previsti nel Piano di Risanamento.
Nei casi di VAS relativa agli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, tra i soggetti con competenze ambientali da consultare ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono compresi le competenti strutture organizzative regionali e provinciali, l'ARPAM e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

Molise

Le norme

DGR n. 26 del 26/1/2009

Al momento l'unico riferimento normativo regionale per quanto concerne la VAS in Molise resta la DGR n. 26/2009.

Nell'ambito dei criteri generali per lo svolgimento della procedura si prevede che essa deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del medesimo. Per razionalizzare il procedimento ed evitare duplicazioni delle valutazioni possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.
Ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione del parere motivato, l'Autorità Competente, potrà avvalersi anche dell'istituto della conferenza di servizi.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS la DGR ricalca quanto previsto dal TU Ambiente specificando però che i seguenti atti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale:
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali;
- i Piani intercomunali e di settore e loro varianti generali;
- i P.R.G, e i P.di F., e loro varianti generali;
sono da sottoporre direttamente alla procedura VAS nei casi in cui gli stessi rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006.
Al di fuori di tale ipotesi i predetti piani sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità.

I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, già approvati in assenza della procedura di VAS, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità quando rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006.

Infine, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori degli stessi.

Per la regione Molise l'autorità competente è la struttura cui compete la tutela, protezione e valorizzazione ambientale la Direzione Generale VI – Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale.

Piemonte

Le norme
LR n. 56 del 5/12/1977 (mod. da LR n. 3 del 25/3/2013) artt. 1bis, 3, 3bis e altri
LR 40 del 14/12/1998
DGR n. 12-8931 del 9/6/2008 Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS (sostituita e integrata da DGR 25-2977/2016)
DGR n. 21/892 del 12/1/2015 Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale
DGR n. 25-2977 del 29/2/2016 Integrazione della procedura di VAS nella pianificazione territoriale

L'articolo 1 della LR 40/1998 (tuttora in vigore) enuncia il seguente principio: "*La Regione Piemonte informa i propri processi decisionali e le diverse politiche di settore ai principi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita. La Regione Piemonte assume l'approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull'ambiente nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatorie ed amministrative di propria competenza e ne promuove l'adozione da parte degli enti locali territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione*".

Il successivo articolo 20 LR n. 40/1998 ha disciplinato per la prima volta la cd. *Valutazione di Compatibilità ambientale di piani e programmi* indicando a tal proposito che "*Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale*".
I piani e programmi elaborati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di V.I.A. di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette. Tali piani e programmi possono

altresì prevedere di sottoporre alla procedura di V.I.A. tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio.

La legge regionale n. 3/2013, nell'apportare una serie di considerevoli modifiche alla LR n. 56/1977, ha introdotto, tra l'altro, una serie di disposizioni volte a far si che il procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione tenga conto anche della VAS relativamente alle scelte sull'utilizzo delle risorse territoriali, sull'assetto del territorio, sull'ambiente, sulla salute, sulla realtà sociale ed economica.

Il comma 1 dell'articolo 3-bis della LR 56/1977 (come mod. da LR 3/2015) afferma che gli strumenti di pianificazione e le loro varianti devono garantire che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.

In linea generale, gli strumenti di pianificazione (e loro varianti) sotto elencati sono soggetti alle procedure di VAS:

- il PTR (piano territoriale regionale)
- il PPR (piano paesaggistico territoriale)
- i PTCP (piani territoriali di coordinamento provinciale)
- il PTCM (piano territoriale di coordinamento della città metropolitana)
- i PTO (progetti territoriali operativi)
- i Piani di settore contenti disposizioni di carattere territoriale che costituiscono variante dei piani territoriali degli enti dello stesso livello e sono approvati ai sensi dell'art. 8 bis, co. 3, LR 56/1977
- i PRG (piani regolatori generali)
- qualsiasi tipologia di piano per la quale sia necessaria la valutazione d'incidenza.

Per quanto concerne le varianti la legge precisa ulteriormente che:

- le varianti ai PTO sono sottoposte a verifica di assoggettabilità da effettuarsi prima dell'adozione della variante stessa, con consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. La verifica si conclude con il provvedimento definitivo nei successivi 60 giorni;
- le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica (PTR, PTCP, PTCM) sono soggette a VAS se comportano modifiche minori o riguardano piccole aree a livello locale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità.

Non sono sottoposte a VAS le modifiche che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il rimedio o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad assicurare chiarezza e

univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione o in meri aggiornamenti cartografici in materia di difesa del suolo derivanti dall'adeguamento degli strumenti urbanistici.
Parimenti non sono sottoposte a VAS le modifiche al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici riguardanti specificazioni, aggiornamenti o adeguamenti degli elementi conoscitivi o specificazioni della delimitazione delle aree soggette a tutela paesaggistica, anche in conseguenza di adeguamenti effettuati ad opera degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale.

Non deve essere effettuata la verifica di assoggettabilità alla VAS nei seguenti casi:
a. varianti al piano regolatore comunale, qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio d'incidente rilevante, vale a dire varianti che nel recepire le indicazioni del PAI o della normativa in materia di industrie a rischio d'incidente rilevante non determinano alcuna nuova previsione localizzativa o nuovi carichi insediativi o eventuali modifiche infrastrutturali;
b. varianti al piano regolatore comunale qualora costituiscano mero adeguamento a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS che in tale sede ne abbiano valutato gli effetti ambientali;
c. strumenti urbanistici esecutivi che non comportano variante al piano regolatore comunale che li ha determinati, per i quali sia stato già svolto un precedente esame degli effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale o valutazione del PRG che in base all'individuazione dell'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, abbia individuato i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Fuori da questa ipotesi gli strumenti urbanistici esecutivi sono sottoposti a verifica di assoggettabilità.

Non sono, inoltre, soggette a procedure di VAS le modifiche agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica che non costituiscono variante quali quelle di cui all'art. 10 comma 4 della l.r. 56/1977, come disposto dall'art. 10 comma 9 della l.r. 56/1977, e quelle di cui all'art. 17, comma 12, nonché le deliberazioni comunali di adozione e approvazione della perimetrazione del centro o nucleo abitato.
Va, ancora precisato che, come previsto dall'articolo 6, comma 12 TU Ambiente la VAS (o la verifica) non è necessaria per la localizzazione delle singole opere che hanno per legge effetto di variante degli strumenti urbanistici, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA (cfr. anche articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977); i casi più frequenti sono l'applicazione dell'articolo 208 del d.lgs 152/2006 o il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

La VAS degli strumenti di pianificazione, se non diversamente specificato, si svolge in modo integrato con le procedure di adozione e approvazione dei medesimi sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle

risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo.

L'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura si avvalgono della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione in possesso di una struttura con le competenze sopra previste, che assumono la funzione di autorità competente alla VAS.

Con l'obiettivo di facilitare e di rendere il più possibile omogenei e adeguati i processi di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici, garantendo che i profili di sostenibilità ambientale siano opportunamente tenuti in considerazione, la DG n. 21-892/2015 fornisce indirizzi per la redazione del rapporto ambientale.

Le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale (RA), che costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione, secondo quanto stabilito dall'art. 13 ai commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere, in linea generale, quelle contenute nell'Allegato VI al decreto e quelle specificate in fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale.

Un importante aspetto da evidenziare è quello relativo al livello di approfondimento delle analisi da condurre in sede di VAS. Va sottolineato che la definizione di tale livello costituisce il parametro essenziale per affrontare efficacemente il processo valutativo. Come già accennato, infatti, la VAS non rappresenta un processo che si sovrappone al percorso di predisposizione del piano, ma lo strumento di integrazione tra dimensione ambientale, economica e sociale che caratterizzano ogni strumento di pianificazione del territorio. Il livello di approfondimento da raggiungere è quindi quello necessario a porre in evidenza e "governare" la costruzione del piano indirizzandola verso obiettivi di sostenibilità.

Il documento tecnico evidenzia come gli strumenti di pianificazione a livello locale possano essere di varie tipologie e con livelli di dettaglio molto diversificati. Le informazioni, le analisi ambientali e il loro livello di dettaglio da fornire nel Rapporto Ambientale devono essere di conseguenza appropriate rispetto alla tipologia di piano e alla scala territoriale e pertinenti in relazione alle specifiche azioni, in coerenza con il principio di adeguatezza. Per il principio di adeguatezza le informazioni devono essere coerenti alle caratteristiche dello strumento urbanistico, tenendo conto dei seguenti di elementi:
1) dimensione territoriale che è variabile in funzione della tipologia dello strumento urbanistico; per es. una variante generale comprende l'esame di tutto il territorio, mentre una variante semplificata ha caratteristiche territoriali ridotte rispetto a quella generale, pertanto le informazioni da fornire nel RA, per il principio di adeguatezza, saranno coerenti alla scala territoriale interessata;

2) sensibilità ambientale del territorio interferito; es. lo strumento urbanistico che interessa il territorio con presenza di vincoli ambientali o aree protette avrà importanti approfondimenti da analizzare e fornire nel RA, nonostante il territorio interessato possa essere di ridotte dimensioni;
3) entità delle specifiche azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati dallo strumento urbanistico; per es. le informazioni ed i contenuti da analizzare e fornire nel RA per la realizzare una galleria o una rotatoria (per la fluidificazione del traffico) saranno adeguati alla consistenza dell'opera proposta.

Si ribadisce che per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
La DGR n. 25-2977 del 29/2/2016 contiene gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS relativi all'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle varianti e degli strumenti esecutivi. Tale atto sono sostituiti e integrati i contenuti dell'Allegato II della precedente DGR 12-8931.

Nella delibera viene ribadita l'importanza dell'integrazione della VAS nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici e fermo restando che essa debba essere effettuata ai vari livelli amministrativi, le autorità preposte all'approvazione dei piani devono tenere conto delle valutazioni che sono già state realizzate nei vari processi pianificatori, con riferimento anche alle diverse scale territoriali o alle diverse tematiche settoriali, e limitare le analisi e le valutazioni successive agli aspetti che non sono già stati valutati in precedenza.
Nella DGR Viene dettagliato l'ambito di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità, sono individuati i soggetti coinvolti necessariamente nell'iter procedurale e i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, sono descritte le fasi dell'iter procedurale e infine sono riprodotti gli schemi con tutti i passaggi procedurali necessari per lo svolgimento dell'iter integrato di approvazione e valutazione ambientale strategica relativamente alle diverse tipologie di piano.

Puglia

Le norme
LR n.44 del 14/12/2012 e s.m.i.
R.R. n.18 del 9/10/2013 mod. da R.R. n. 16 dell'8/6/2015

La nuova legge regionale della Puglia in parte recepisce integralmente i contenuti del Codice Ambiente, in parte, per gli aspetti di propria competenza contiene una disciplina specifica in ordine a:

- individuazione dell'autorità competente e dei soggetti competenti in materia ambientale;
- regole procedurali per il rilascio del parere di VAS;
- ulteriore individuazione dei piani e programmi da sottoporre a verifica di assoggettabilità e a Vas.

Non sono sottoposte a VAS (oltre ai piani e programmi per i quali è previste già l'esclusione a livello statale):

- le varianti urbanistiche determinate dall'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, laddove riguardino piccole aree a livello locale, ovvero comportino modifiche minori a piani e programmi vigenti.

Il regolamento regionale, emanato in attuazione della legge 44/2012 individua puntualmente i piani urbanistici comunali per i quali è obbligatoria la Vas ovvero la verifica di assoggettabilità.
Viene però specificato che la Vas (o la verifica di assoggettabilità) relativa a piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge 44 deve, in ogni caso, essere effettuata prima alla loro approvazione.
Per alcune tipologie di piani, l'art. 6 del Regolamento prevede lo svolgimento di una verifica semplificata il cui provvedimento finale deve essere adottato dall'autorità competente entro 60

giorni dalla presentazione dell'istanza anche qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti.

L'articolo 7 (sui piani urbanistici comunali esclusi dalla VAS) afferma innanzitutto che l'esclusione dalla VAS non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla valutazione d'incidenza dei progetti, e alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA. La norma individua poi una serie di fattispecie escluse dalle procedure di VAS secondo le condizioni e precisazioni ivi indicate. Per tali fattispecie di piani deve però essere esperita una speciale procedura cd. di "registrazione dei casi di esclusione" dettagliatamente disciplinata dal comma 7.4. La registrazione dei piani esclusi dalle procedure di VAS deve essere svolta precedentemente all'adozione del piano urbanistico comunale, laddove prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione. Per i piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS, la predetta registrazione è effettuata anteriormente all'approvazione

Il regolamento definisce anche la disciplina transitoria applicabile. In linea di principio le procedure di VAS avviate precedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Tuttavia la norma consente anche all'autorità procedente di richiedere all'autorità competente:

- l'esclusione dalle procedure di VAS ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento stesso;
- l'assoggettamento del piano alla VAS secondo la procedura di cui agli artt. 9-15 della legge regionale.

La VAS, come specificato nella legge regionale, dovrà effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

Autorità competente sulla VAS è la regione che, tuttavia, a determinate condizioni può delegare le relative funzioni ai Comuni attraverso una formale attribuzione delle deleghe mediante atto di Giunta. La Regione conserva in ogni caso i poteri sostitutivi e, in caso di inadempienza da parte dei Comuni, può diffidare l'ente delegato ad adempiere entro un termine di trenta giorni scaduto inutilmente il quale la Giunta provvede direttamente.

La legge regionale chiarisce poi i criteri di individuazione e partecipazione al procedimento dei cd. soggetti competenti in materia ambientale. A tal fine viene precisato, intanto, che tali soggetti sono consultati in ragione delle specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale a essi attribuite dalla normativa statale e regionale vigente. Il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale è finalizzato a evidenziare le eventuali criticità ambientali nell'ambito territoriale interessato, nonché i potenziali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero derivare dall'attuazione di piani e programmi, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.

Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, può concordare con i soggetti competenti in materia ambientale forme di coordinamento fra i procedimenti disciplinati dalla presente legge e le procedure finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, dei quali i soggetti stessi dovessero essere titolari in riferimento ai piani e programmi e/o agli interventi attuativi ivi previsti.
I seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:
a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
c) Autorità idrica pugliese;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA);
e) Autorità di bacino competente per il territorio interessato;
f) Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato;
g) Ministero per i beni e le attività culturali, strutture competenti per il territorio interessato.
La struttura regionale cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali è sempre individuata come soggetto competente in materia ambientale in tutti i casi in cui non è autorità competente.

Per quanto riguarda il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti la legge regionale sottolinea la necessità di evitare duplicazioni procedurali quando si tratta di sottoporre a VAS piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati.
L'autorità competente dovrà inoltre tenere conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possono più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio.
Al fine di evitare duplicazioni delle attività amministrative, le procedure di deposito, pubblicità, consultazione e partecipazione pubblica sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi dalla pertinente normativa di settore.

Ai fini dell'armonizzazione dei procedimenti di formazione di piani e programmi in corso con le nuove disposizioni della legge regionale l'autorità procedente può concludere con l'autorità competente e con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte accordi finalizzati a utilizzare approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative e a definire lo svolgimento delle attività di interesse comune.

All'interno del regolamento è stata inserita una disposizione finale in cui viene stabilito che l'Assessorato regionale con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, di concerto con quello titolare delle funzioni in materia di governo del territorio, propone le

opportune modifiche e integrazioni al regolamento stesso anche in seguito alla segnalazione di eventuali criticità nel corso delle attività di monitoraggio.

Sardegna

Le norme
DGR n. 24/23 del 23/4/2008 – ALL. C sostituita dalla DGR n. 34/33 del 7/8/2012 All. C
LR n. 3 del 7/8/2009 art. 5 co. 23
DGR n. 44/51 del 14/12/2010

L'art. 5 comma 23 ha precisato che, in attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale, sono adottate integralmente le disposizioni del Codice Ambiente D. Lgs. 152/2006 e smi.

In attesa della predisposizione di un disegno di legge organico in materia la Giunta regionale, nel 2008, aveva emanato una prima disciplina sulla VAS limitatamente ad alcuni aspetti. La DGR è stata poi sostituita nel 2012 dalla DGR n. 34/33.
Come previsto dagli articoli 48 e 49 della legge regionale n. 9\2006 l'autorità competente per i piani e programmi di livello regionale o i cui impatti ambientali interessino i territori di due o più province è la Regione. Sono parimenti competenza della Regione i piani e programmi che sono approvati a livello regionale in relazione alla loro valenza regionale.
Nell'ambito della Regione l'autorità competente è in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazione impatti e Sistemi informativi (SAVI).
L'autorità competente per i piani e programmi di livello provinciale o sub-provinciale è la Provincia competente per territorio.

La delibera definisce le modalità per la partecipazione e le consultazioni dei soggetti interessati, fornisce indicazioni sul rapporto preliminare di scoping, sui contenuti del parere motivato e infine dà indicazioni sul monitoraggio.

I soggetti da coinvolgere nel processo di valutazione ambientale strategica sono così individuati:
- il proponente, rappresentato dal soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma;

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente;
- i soggetti competenti in materia ambientale, rappresentati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi;
- gli enti territorialmente interessati, rappresentati da tutti gli enti sui quali ricadono gli effetti dell'attuazione del piano o programma;
- il pubblico, costituito da una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- il pubblico interessato, rappresentato dal pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente individua, in collaborazione con il Servizio SAVI, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.
Di seguito sono riportati gli enti da consultare obbligatoriamente:

- ARPAS;
- Enti gestori delle aree protette;
- Province competenti per territorio;
- Uffici Regionali di tutela del paesaggio.

Con delibera n. 44-51/2010 recante *"Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali"* la Regione è intervenuta per coordinare la procedura di VAS nell'ambito dell'iter di approvazione dei piani urbanistici di livello comunale di cui alla LR n. 45/1989. Tali Linee Guida vanno ad integrare quelle elaborate dall'Assessorato dell'Urbanistica per l'adeguamento dei PUC al PPR. L'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale ha previsto, infatti, che i Comuni provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PPR coerentemente con i principi che stanno alla base del PPR stesso. I nuovi PUC che saranno elaborati in conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni dovranno essere revisionati, pertanto, dovranno essere sottoposti a VAS.

Per quanto riguarda i Piani già approvati, nel caso di modifiche minori dovrà essere effettuata la verifica di esclusione al fine di determinare se detti piani possono avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine, il Comune stesso, deve predisporre un documento di sintesi della proposta di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute. Nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR occorrerà distinguere diversi casi in relazione alla rilevanza delle modifiche proposte.
Competente ad attivare la procedura di VAS all'interno del procedimento di adozione e approvazione del PUC è il Comune stesso mentre il SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della regione potrà svolgere funzione di supporto tecnico all'autorità responsabile del piano per il processo di VAS.

Sicilia

Le norme

D.P.Reg. 8/7/2014 n. 23 - Regolamento VAS

La Regione Sicilia non ha una sua normativa autonoma in materia di VAS.

Il regolamento regionale riprende pressoché integralmente le norme contenute nel Codice dell'Ambiente per quanto riguarda le definizioni e l'ambito di applicazione.

L'autorità competente in materia di VAS è l'Assessorato regionale territorio e ambiente, Dipartimento dell'ambiente ovvero il Dipartimento regionale urbanistica solo per i piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale e la destinazione dei suoli.
Sono indicati espressamente i soggetti competenti in materia ambientale di livello regionale, provinciale e comunale che possono essere chiamati ad intervenire durante la procedura di VAS.
In ogni caso, previa individuazione da parte dell'autorità competente può essere chiamata a partecipare ogni altra amministrazione cui la legge conferisca competenza in materia ambientale in relazione a specifici piani o programmi.
Per quanto attiene alla disciplina procedurale il regolamento regionale, che fa salva in ogni caso la LR n. 10/1991 sul procedimento amministrativo, contiene alcune norme di semplificazione e coordinamento mutuate dal D. Lgs. 152/2006.
A tal fine si prevede che l'autorità competente possa indire una o più conferenze di servizi al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre amministrazioni competenti ed interessate ad esprimere le successive valutazioni..
La Vas deve essere, inoltre, effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli impatti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Per la predisposizione del rapporto ambientale possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Infine, una norma transitoria contenuta nell'ultimo articolo precisa che il nuovo regolamento si applica alle procedure di VAS avviate dopo la sua entrata in vigore (ossia quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul BUR avvenuta il 19 settembre 2014).
Nell'ambito della Circolare regionale n. 2 del 25/3/2014 in tema di conferenza di servizi speciale è chiarito che " si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggisticoterritoriale, e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
(…)
I tempi e le modalità delle conclusioni dei procedimenti di VIA come degli altri provvedimenti ambientali all'interno della conferenza di servizi come definiti dal comma 4 devono comunque rispettare quanto stabilito dal nuovo comma 4-bis dell'art. 14-ter della legge n. 241/90 secondo il quale, nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti relativi alla verifica di assoggettabilità alla VIA (da effettuarsi all'interno della VAS) come pure le conclusioni di VAS devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152".

Toscana

Le norme
LR n. 65 del 10/11/2014 art. 14
LR n. 10 del 12/2/2010 (e s.m.i.)
DPGR n.24/R del 23/6/2011

Con la legge 10/2010 (e s.m.i.) la Regione ha emanato una disciplina organica per VAS e VIA.

In linea generale, l'ambito di applicazione della VAS è il medesimo di quello sancito nella normativa nazionale di cui al D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.).

La legge sul governo del territorio all'articolo 14 (*Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti*) stabilisce che gli atti di governo del territorio e le relative varianti dovranno essere assoggettati al procedimento di VAS ai sensi di quanto previsto dalla LR 10/2010 e dal Codice Ambiente.

In particolare, la VAS deve essere svolta per i seguenti atti di governo del territorio:

- il piano di indirizzo territoriale (PIT);
- il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC);
- il piano territoriale della città metropolitana (PTCM);
- il piano strutturale comunale;
- il piano strutturale intercomunale;
- il piano territoriale della città metropolitana di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 ;
- il piano operativo comunale;
- i piani attuativi, comunque denominati
- le varianti ai piani e agli atti di cui sopra.

Non sono tuttavia sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS.

Molte sono le disposizioni volte a razionalizzare il procedimento di VAS e soprattutto ad evitare duplicazioni di valutazioni.
Innanzitutto, si prevede che, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, debba essere assicurato nello svolgimento della VAS il coordinamento interistituzionale o intersettoriale.
La VAS deve essere svolta con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello amministrativo in cui viene effettuata.
Inoltre, la legge prevede che si dovrà tenere conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Restano, invece, salve le diverse valutazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della situazione di fatto o dipendenti da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Durante la procedura di VAS deve essere garantita l'informazione e la partecipazione del pubblico, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla LR 46/2013 (Dibattito Pubblico).

Ai fini della predisposizione del rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell'ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.

Per quanto riguarda le competenze sulla VAS esse sono distribuite tra Regione, Province, Comuni ed enti parco regionali in base alla competenza alla approvazione del piano oggetto di valutazione.

I soggetti da consultare in occasione della procedura di VAS sono individuati tenendo conto L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o il proponente, ed in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, individua i soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20, che devono essere consultati, tenendo conto:
a) del territorio interessato;
b) della tipologia di piano o programma;
c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti

Il parere motivato conclusivo deve essere reso entro novanta giorni dalla scadenza del termine per presentare osservazioni. Tale parere può contenere anche proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.

3. L'autorità procedente o il proponente , in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione [all'autorità procedente] del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi
Specifiche norme disciplinano poi il coordinamento tra la VAS e la valutazione di impatto ambientale (art.73)
Per i progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS si prevede che nella redazione dello studio di impatto ambientale possano essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
Inoltre, nell'ambito della VAS può essere svolta anche la procedura di verifica di assoggettabilità per la VIA.

L'art. 73-ter sul coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza dispone che questa sia effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'articolo 87 della L.R. 30/2015. In tali casi il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente, oppure dall'autorità competente per la valutazione d'incidenza, individuata dall'articolo 87 della L.R. n. 30/2015, se non coincidente con l'autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa

competenza, il parere motivato è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità danno specifica evidenza anche degli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

Umbria

Le norme
LR n. 1 del 21/1/2015 Testo unico governo del territorio
LR n. 12 del 16/2/2010 e s.m.i.
DGR n. 1099/2014
DGR n. 423 del 13/5/2013 specificazioni tecniche e procedurali

La Regione Umbria ha provveduto a disciplinare la materia con la LR n. 12/2010, modificata ed integrata dalla LR 8/2011 e dalla LR 7/2012. Le specificazioni tecniche e procedurali per lo svolgimento del processo di VAS in ambito regionale sono dettate dalla D.G.R. 423/2013 e dalla D.G.R. 1099/2014. La DGR 423/2013 contiene anche la modulistica di riferimento (allegati da 1 a 6) e l'allegato 7 relativo agli schemi procedurali per gli strumenti della pianificazione urbanistica.

Nel Capo III (artt. 239 e ss.) della nuova legge sul governo del territorio sono contenute una serie di disposizioni integrative della disciplina di VAS per i piani urbanistici e territoriali prevista dalla LR 12/2010.

La disciplina sulla VAS contenuta nella legge 10/2010 si applica ai piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione ovvero agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende anche una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

L'ambito di applicazione individuato genericamente dall'articolo 3 della LR 10/2010 riprende naturalmente quanto già previsto dalla normativa statale. Le fasi del procedimento regionale che sono le stesse di quelle disciplinate dal Codice Ambiente sono delineate dall'articolo 4 ma trovano maggior dettaglio nel Regolamento di attuazione.

I soggetti competenti in materia ambientale che devono essere invitati a partecipare al procedimento sono individuati come segue:

a) la Regione, servizi competenti;
b) le Province interessate;
c) i Comuni interessati;
d) le Comunità montane interessate;
e) gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali interessati;
f) Aziende Unità Sanitarie Locali interessate;
g) ARPA Umbria;
h) Parco nazionale Monti Sibillini, ove interessato;
i) Ministero per i Beni e le Attività culturali Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell'Umbria;
l) Ministero per i Beni e le Attività culturali Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Umbria;
m) Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria.
Si precisa, tuttavia, che, in base alla tipologia del piano o programma e ai prevedibili significativi impatti sull'ambiente, possono essere individuati altri soggetti portatori di specifiche competenze ambientali.

I soggetti convocati alla Conferenza di VAS e alla Conferenza per la Verifica di assoggettabilità partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa.

Il procedimento di Vas nella regione Umbria si svolge utilizzando il modulo della Conferenza di consultazione preliminare (la conferenza convocata dal Proponente o dall'Autorità procedente che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma, in accordo con l'Autorità competente, tra i soggetti pubblici competenti in materia ambientale ed i soggetti privati interessati, la quale ha lo scopo di favorire l'acquisizione di elementi informativi, contributi, prime valutazioni e riferimenti ambientali utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale) e della Conferenza di Vas e di Verifica di assoggettabilità (ossia: le conferenze indette dalla Autorità competente, articolate in una o più sedute e finalizzate alla composizione del parere motivato di VAS e di quello di assoggettabilità alla VAS o di esclusione).

La Regione, avvalendosi di ARPA e in collaborazione con le Province competenti, definisce un Quadro Ambientale Regionale (QuAR) organizzato sia per territori provinciali che per eventuali distretti ambientali, il quale costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni preliminari ambientali. Il QuAR è elaborato sulla base della Relazione sullo Stato dell'Ambiente, di seguito denominata RSA, e dei dati più aggiornati disponibili man mano che sono effettuati i monitoraggi ambientali, nonché sulla base degli altri documenti della pianificazione regionale, quali il Quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico regionale (PPR) e il Quadro conoscitivo e

valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale del Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST).

L'articolo 9 prevede la possibilità di effettuare oltre la verifica ordinaria di assoggettabilità (90 giorni) anche una verifica in modalità semplificata (30 giorni) quando si rilevino elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS, non introducano impatti significativi sull'ambiente. In tal caso, il proponente e l'autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente.

Il coordinamento delle procedure di VIA, VAS, VIncA e AIA è assicurato dall'articolo 14 che consente di:

- acquisire e utilizzare le analisi e le valutazioni già espletate e disponibili, nei casi in cui la VAS sia effettuata su piani o programmi tra loro gerarchicamente ordinati o su variante a piani o programmi approvati;
- utilizzare, ai fini della predisposizione degli studi di impatto ambientale relativi a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale;
- tenere in considerazione le conclusioni raggiunte al tremine della VAS nel procedimento di VIA dei progetti;
- effettuare la verifica di assoggettabilità a VIA con le modalità fissate nel Titolo II, nell'ambito della procedura di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico dovranno dare atto dell'integrazione procedurale.

I procedimenti di VAS, di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA ricomprendono anche la VIncA.

Ulteriori disposizioni di coordinamento sono previste al punto 7 della DGR n. 423.

Per i procedimenti di competenza regionale ricadenti nel campo di applicazione dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, la procedura di rilascio della AIA è coordinata con il procedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità anche al fine di evitare l'eventuale duplicazione della necessaria documentazione.

Per quanto riguarda le competenze l'articolo 6 della LR 10 individua nella Regione l'autorità competente per i piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea salvo quanto previsto dall'articolo 241 della Tu Governo del Territorio.

La richiamata disposizione prevede, infatti che: l'Autorità competente, cui spetta condurre il processo di VAS sui piani urbanistici e territoriali sia:
a) la provincia per il PTCP e sue varianti, nonché nei casi in cui il comune affidi ad essa le funzioni di valutazione dei piani urbanistici;

b) la Regione nei casi in cui il comune affidi ad essa le funzioni di valutazione dei piani urbanistici;
c) i comuni per i piani comunali e loro varianti i quali possono affidare le relative funzioni a forme associative dei comuni o alla provincia o alla Regione;
d) forme associative dei comuni nel caso di affidamento delle relative funzioni da parte dei comuni.
Le autorità competenti di cui sopra, qualora svolgano le funzioni relative ai propri piani, affidano tali funzioni ad una struttura organizzativa interna all'ente, diversa da quella responsabile del procedimento di piano interessato.

Gli altri articoli da 239 a 242 del TU Governo del territorio riguardano anch'essi la VAS dei piani urbanistici e territoriali.
Ai sensi dell'art. 239 deve essere effettuata una verifica di assoggettabilità, anche semplificata:

- delle varianti di cui all'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5, 6 TU Governo territorio;
- gli interventi di cui all'articolo 212, comma 6 (opere di interesse pubblico)
- dei piani attuativi,
- dei programmi urbanistici
- degli interventi relativi a procedimenti in materia di SUAPE, relativi a strumenti urbanistici generali.

Sono esclusi, previa autocertificazione del Proponente o dell'Autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali, già sottoposti a VAS.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. 152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

I PRG, parte operativa, che prevedono interventi in attuazione delle previsioni del PRG, parte strutturale già sottoposto a VAS sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità anche semplificata di cui all'articolo 9 della L.R. 12/2010, utilizzando il rapporto ambientale e i dati ambientali e la documentazione del procedimento relativo allo stesso PRG strutturale.

Nei procedimenti attraverso conferenza di servizi, compresi quelli in applicazione del D.P.R. 160/2010, per i progetti di opere di cui all'articolo 212 TU Governo del Territorio , nonché nei procedimenti di cui alla L.R. 2/2000 che comportano variante urbanistica, qualora ricorrono le condizioni per l'applicazione del procedimento di VIA, gli adempimenti in materia di VAS sono effettuati nell'ambito del medesimo procedimento di VIA.

L’art. 240 afferma che il procedimento di VAS relativamente ai piani e programmi e loro varianti disciplinati ai Titoli II, III e VI, concernenti il PST, il PTCP, il PPR, il PRG, i piani attuativi, i programmi urbanistici, i piani in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico, deve essere effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione degli stessi.

L’articolo 242 prevede che debba essere svolta la verifica di assoggettabilità per i piani attuativi e i programmi urbanistici quando questi determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati, redatti sulla base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali di cui il Proponente o l'Autorità procedente possa attestare che non comportano impatti significativi sull'ambiente.

I piani attuativi e i programmi urbanistici relativi a PRG già sottoposti a VAS, non sono sottoposti a VAS ne a verifica di assoggettabilità qualora non comportano variante e il PRG, in sede di VAS, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni, le dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi, dettando limiti e condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui i piani attuativi e i programmi urbanistici comportano variante al PRG, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PRG.

La DGR 423/2013 (come modificata dalla DGR n. 1099/2014) contiene, in aggiunta alle previsioni più generali della legge regionale e del Codice Ambiente, al quale si fa rinvio per quanto non espressamente previsto, una serie di norme di carattere procedurale e di semplificazione amministrativa. Sono, peraltro, allegati al documento anche alcuni schemi relativi alle tipologie degli strumenti urbanistici comunali più ricorrenti che individuano le fasi dell’iter di elaborazione, adozione e approvazione di un piano o programma e la relativa integrazione con le fasi del processo di Vas. Infine, è disponibile anche una dettagliata modulistica per facilitare la presentazione delle istanze.

Con specifico riguardo alla pianificazione urbanistica comunale e provinciale il Comune, in fase di avvio della procedura di uno strumento urbanistico, determina con proprio atto la sottoposizione o la esclusione dello stesso alla procedura di VAS o alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS in base alla tipologia di strumento urbanistico. La stessa attestazione preventiva deve essere resa dal Comune nel caso della presentazione al SUAPE di interventi da realizzare secondo la procedura del D.P.R. 160/2010, qualora gli interventi si configurino in variante al PRG o quando pur configurandosi come piani attuativi conformi al PRG, il PRG non sia stato sottoposto a VAS.

Sono esclusi dalla VAS e dalla Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi della DGR n. 423:

- gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 12/2010, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b);

- i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, che in base all'art. 3, comma 5, della L.R. 12/2010 e dell'art. 5 del DL 70/2011 comma 1, lett. g), e comma 8, non comportino variante e lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, valutati in sede di VAS ai fini della sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
- le modifiche dei piani e programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani o programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, della L.R. 12/2010. Rientrano, ad esempio, tra i casi di opere la cui autorizzazione ha per legge l'effetto di variante:
    - impianti di smaltimento e recupero rifiuti - art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
    - infrastrutture energetiche lineari - art. 52-quater del D.Lgs. 330/2004;
    - impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - art. 12 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 28/2011;
    - grandi opere statali - infrastrutture ed insediamenti strategici (Legge obiettivo 443/2001; D.Lgs. 163/2006 artt. 161-165);
    - apertura di cave per il fabbisogno straordinario per la realizzazione di grandi infrastrutture viarie di interesse nazionale di cui art. 8 della L.R. 2/2000.

L’articolo 239 ribadisce che sono esclusi dal campo di applicazione della VAS gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui al comma 4, lettera e) dell'articolo 3 della L.R. 12/2010, alle condizioni ivi previste.

Valle d'Aosta

Le norme
LR n.12 del 26/5/2009 e s.m.i.
Linee Guida 2010

La LR 12/2009 è la normativa regionale di riferimento per la disciplina sia della VAS che della VIA.

L'ambito di applicazione della VAS ricalca interamente quello già delineato dalla normativa statale.
Per quanto riguarda le esclusioni, oltre quelle già previste Dal TU Ambiente, sono state inserite anche le varianti non sostanziali ai PRG comunali e intercomunali che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.
Le varianti sostanziali sono, invece, sottoposte a verifica di assoggettabilità.
Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati.

Per quanto riguarda l'autorità competente la norma di riferimento, ossia l'art. 3, specifica che essa deve essere dotata di autonomia e terzietà rispetto ai compiti che è chiamata a svolgere

E' previsto il coordinamento delle procedure di AIA e VI con la VAS e la VIA.
La VAS e la VIA ricomprendono, infatti, la valutazione di incidenza e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere all'uopo integrati. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dà atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.
La verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della VAS. In tale caso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonché gli esiti del monitoraggio.

Ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale si dovrà tenere conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma oggetto della procedura di valutazione. Sempre in un'ottica di semplificazione e per evitare duplicazioni delle stesse valutazioni, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Più in generale per quanto riguarda la procedura l'artiolco 4 stabilisce che i pareri, le autorizzazioni, gli assensi o gli elementi informativi la cui acquisizione è preventivamente dovuta per il rilascio del parere di VAS o del provvedimento di VIA possono essere acquisiti da parte della struttura competente, ove ritenuto opportuno, anche mediante conferenze di servizi.
Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico la struttura competente può concludere con l'autorità procedente, con le altre autorità ambientali interessate o con il proponente, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

Veneto

Le norme
LR n.11 del 23/4/2004 – art. 4
LR n.4 del 6/6/2008 – art. 14 (integrato da art. 40 LR n. 13/2012)
DGR n. 791 del 31/3/2009
art. 40 LR n. 13/2012
DGR n. 23 del 21/1/2014 - Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

In attesa che venga emanata una specifica normativa in materia di VAS di attuazione del D. Lgs. 4/2008 l'art. 14 della LR 4/2008 chiarisce che:

a) per i piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali l'autorità competente è l'apposita Commissione regionale VAS nominata dalla Giunta DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006;
b) per i piani e programmi afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'articolo 4 della LR 11/2004;
c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5/12/2006 e n. 2988 dell' 1/10/2004 e sono fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti.

L'art. 4 della LR 11/2004 prevede che i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla VAS degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.

Sono sottoposti a VAS:

- il piano territoriale regionale di coordinamento
- i piani territoriali di coordinamento provinciali

- i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.

E' intervenuta successivamente la DGR 791/2009 con la quale si è provveduto ad aggiornare le modalità procedurali per lo svolgimento della VAS. La DGR richiamando integralmente l'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 definisce l'ambito di applicazione della procedura VAS stabilendo che essa si estende a tutti i piani e programmi, indicati appunto nell'art.6 dai quali possono derivare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Viene precisato che, in sede di prima applicazione, sono esclusi dalla procedura di verifica di assoggettabilità nonché dalla VAS stessa:
1. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 conseguenti all'approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all'eliminazione delle barriere architettoniche, ad iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile, all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici;
2. le varianti ai piani urbanistici sovraordinati che abbiano già concluso la procedura VAS;
3. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 7-quinquies dell'art. 48 della LR 11/2004 relative ad interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici;
4. le varianti ai piani urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti puntuali oggetto di accordo di programma di cui all'art. 32 della L.R. 35/2001;
5. le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di Suap;
6. le varianti a piani e programmi riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici;
7. i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici ex art. 58 della L. 133/2008, qualora comportino cambio di destinazione di zona.

L'art. 40 LR n. 13/2012 contiene "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi" e aggiunge il comma 1-bis all'articolo 14 LR 4/2008. Dall'11 aprile 2012 a seguito dell'entrata in vigore della norma:
a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15; (*norma dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Cost. n. 58/2013*)
b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del TU Ambiente non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.

prov. Aut. Bolzano

Le norme
LP n. 2 del 5/4/2007

Poiché la legge provinciale è antecedente all'entrata in vigore della parte II del Codice Ambiente (e s.m.i.) essa si applica ed è ancora valida solo nelle parti in cui è compatibile con le previsioni della normativa nazionale.

prov. Aut. Trento

Le norme

Art. 20 LP n. 15 del 4/8/2015

La VAS, per la Provincia di Trento, è individuata come un processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali territoriali e socio-economiche all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi. In pratica, la valutazione strategica viene condotta direttamente dal soggetto deputato all'adozione del piano o del programma, e viene costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione.